

Abbattimenti o blocchi della rivalutazione automatica delle pensioni (specie prima della legge Fornero n 214/2011)

Analizziamo l'ultimo quarto di secolo, a partire cioè dal D. Lgs. 503/1992, che ha stabilito che, a partire dal 1994, la perequazione automatica delle pensioni deve avvenire solo sulla base dell'adeguamento al costo della vita e con cadenza annuale.

In precedenza (cioè fino al 1992) la perequazione avveniva su base semestrale (e fino al 1986, prima della legge 41/1986, addirittura su base trimestrale) in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Inoltre la percentuale di perequazione era (ed è sostanzialmente rimasta tale per tutti gli anni '90): del 100% fino a 2 volte il trattamento minimo; del 90% tra 2 e 3 volte il trattamento minimo e del 75% per gli importi eccedenti il triplo del trattamento minimo INPS.

Inizialmente il **d. l. 384/1992**, convertito in legge 438/1992, aveva (con l'art. 2, c.1) bloccato la rivalutazione del novembre 1992, a valere per il 1993, ma successivamente è stata nuovamente attribuita, anche se in misura calmierata, attraverso la legge 537/1993 (art. 11,c.5).

Nel **1998** (ai sensi dell'art.59, c.13, L. 449/1997) la pensione, per gli importi oltre 5 volte il minimo INPS, non è stata perequata. Fino a tale importo, la rivalutazione ha operato: al 100% fino a 2 volte il trattamento minimo INPS; al 90% tra 2 e 3 volte il trattamento minimo; al 75% oltre le 3 volte e fino a 5 volte il minimo INPS.

Nel **1999 e 2000** (sempre per l'art. 59, c.13, L. 449/1997) la perequazione delle pensioni cosiddette medio-alte ha subito le seguenti limitazioni:

- 100% fino a 2 volte il minimo INPS;
- 90% tra 2 e 3 volte il minimo;
- 75% tra 3 e 5 volte il minimo;
- 30% per le fasce di importo tra 5 e 8 volte il minimo INPS;
- nessun incremento per le fasce di importo oltre 8 volte il minimo INPS.

Dal **2001** (L. 388/2000, art. 69, c.1) l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è stato applicato a scaglioni secondo lo schema previsto dalla legge 448/1998 (art. 34, c.1), e cioè:

- nella misura del 100% (per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS);
- nella misura del 90% (per le pensioni tra 3 e 5 volte il minimo INPS),
- nella misura del 75% (per gli importi superiori a 5 volte il minimo INPS).

Nel **2008** la perequazione non è stata applicata del tutto per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo INPS, cioè superiori a 3.539,72 € mensili lordi (art. 1, c.19, L. 247/2007). Eccetto che per le pensioni superiori a tale importo, il meccanismo della legge anzidetta (388/2000) non ha subito variazioni.

Nel triennio **2008, 2009 e 2010** la distinzione della rivalutazione al 90% per gli importi di pensione tra 3 e 5 volte il minimo INPS è stata annullata, portandola al 100%, come per le pensioni fino a 3 volte il minimo INPS (legge Damiano 127/2007).

Nel **2011** la rivalutazione è tornata ai vecchi meccanismi a scaglioni, di cui alla legge 448/1988 (art. 34, c.1 e legge 388/2000, art. 69, c. 1), cioè secondo le tre percentuali decrescenti (100, 90, 75) in rapporto alla misura crescente della pensione (cioè fino a 3 volte, tra 3 e 5 volte, oltre le 5 volte il minimo INPS).

Nel **2012 e 2013** (art.24, c. 25, d.l. 201/2011, convertito in legge 214/2011), tutte le pensioni di importo lordo oltre 3 volte il minimo INPS, cioè 1.441,58, nel 2012, ed oltre 1.486,29 € nel 2013, non sono state rivalutate del tutto. Fino a 3 volte il minimo INPS la rivalutazione è stata riconosciuta al 100%. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, c. 25, del d.l. 201/2011) e con effetto retroattivo al biennio 2012 e 2013, il d.l. 65/2015 (convertito in legge 109/2015) ha rideterminato la perequazione dei percettori di pensione oltre le 3 volte il minimo INPS e fino a 6 volte il predetto

minimo, con le seguenti percentuali: 40% per le pensioni tra 3 e 4 volte il minimo INPS; 20% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo; 10% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo. Tale criterio si distingue sia dalla legge sulla perequazione precedente alla legge Fornero (cioè legge 388/2000), sia dalla legge successiva (legge Letta n. 147/2013). Ancora nessuna rivalutazione è stata riconosciuta, con riferimento al 2012 e 2013, per le pensioni di importo oltre le 6 volte il minimo INPS. Ulteriore anomalia è rappresentata dal fatto che l'effetto "trascinamento" (di quanto è stato riconosciuto a titolo di perequazione nel biennio 2012 e 2013 ai percettori di pensione oltre le 3 volte e fino a 6 volte il minimo) è stato abbattuto al 20% (-80%) nel biennio successivo (2014 e 2015) ed al 50% (-50%) dal 2016 in poi.

Nel triennio **2014-2016** (a seguito della legge 147/2013 del Governo Letta, poi prorogata per un ulteriore biennio, fino a tutto il 2018, dalla legge 208/2015) la percentuale di rivalutazione è stata correlata all'importo complessivo del trattamento pensionistico, e non più alle varie fasce di importo dei diversi segmenti della singola pensione. Pertanto la rivalutazione risulta: del 100% fino a 3 volte il minimo INPS; del 95% per i trattamenti complessivi tra 3 e 4 volte il minimo INPS; del 75% per i trattamenti complessivi tra 4 e 5 volte il minimo INPS; del 50% per i trattamenti complessivi tra 5 e 6 volte il minimo INPS; infine oltre 6 volte il minimo INPS (cioè oltre 2.990,42 €) non opera alcuna indicizzazione nel 2014, anche se gli importi fino a 2.990,42 € sono stati rivalutati del 40% dell'indice inflattivo, mentre dal 2015 la rivalutazione avviene in misura del 45% sull'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Come si vede, con l'eccezione delle pensioni fino a 2-3 volte il minimo INPS, la perequazione delle pensioni medio-alte è andata costantemente e progressivamente peggiorando.

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI

Un **primo contributo di solidarietà**, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, è stato introdotto dalla legge 488/1999 (art. 67) nella misura del 2% sugli importi dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2, c.18, della legge 335/1995, vale a dire sulle pensioni di importo lordo superiore a 144, 148, 152 milioni circa di lire (cioè superiori a circa 74.500, 76.500, 78.550 €) nei tre anni anzidetti.

Un **secondo contributo di solidarietà** è stato introdotto a metà del 2011 dalla legge 111/2011, che ha previsto un prelievo del 5% sull'importo delle pensioni oltre i 90.000 € lordi/anno, nonché del 10% sugli importi delle pensioni oltre i 150.000 € lordi/anno, a valere dal 1° agosto 2011 e fino al 31/12/2014. Tale disposizione è stata giudicata incostituzionale, con sentenza 116/2013, da parte della Corte competente.

Un **terzo contributo di solidarietà** è stato introdotto, a valere per il triennio 2014-2016, dalla legge 147/2013 del Governo Letta. Tale contributo opera: in misura del 6%, sulle pensioni lorde oltre 14 volte il minimo INPS; in misura del 12% sulle pensioni oltre 20 volte il minimo; in misura del 18% sulle pensioni oltre 30 volte il minimo INPS (in concreto, rispettivamente oltre 91.160,16, oltre 130.228,80 ed oltre 195.343,00 € lordi/anno).

(promemoria da parte del Dott. Carlo Sizia per il Dott. Stefano Biasioli, per gli usi che ritenga di fare)